



Comune di San Felice sul Panaro
Provincia di Modena

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.
(L. R. 30/2000)



Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 22.06.2001

Normativa di riferimento:

DM 381/1998

D.P.R. 447/1998

L.R. 30/2000

L. 36/2001

Direttiva G.R. del 20/02/2001

INDICE

Art. 1 - Obiettivi e finalità	3
Art. 2 - Programma annuale delle installazioni di impianti fissi di telefonia mobile	3
Art. 3 - Pubblicizzazione	4
Art. 4 - Partecipazione al procedimento	4
Art. 5 - Rilascio autorizzazione.....	4
Art. 6 - Termine e procedimento.....	4
Art. 7 - Domanda e documentazione.....	5
Art. 8 - Pareri.....	6
Art. 9 - Spese di istruttoria.....	7
Art. 10 - Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile.....	7
Art. 11 - Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile.....	7
Art. 12 Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile	8
Art. 13 - Impianti mobili di telefonia mobile.....	8
Art. 14 - Spese d'istruttoria.....	10

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il Comune di San Felice sul Panaro informa la propria azione amministrativa sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento ai seguenti obiettivi generali:

minimizzazione dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile, con particolare riferimento ai ricettori a tal riguardo sensibili, fermi restando i valori limite di esposizione, considerati come valori di immissione, previsti dalla vigente legislazione di settore, e le norme e prescrizioni di cui ai provvedimenti di competenza dello Stato da emanarsi ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. a) della L. 22 febbraio 2001 n. 36;

minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela dei ricettori a tal riguardo sensibili;

equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;

trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte.

2. Ai fini della minimizzazione degli impatti e dei vincoli all'uso del territorio, nonché della più razionale distribuzione degli impianti, il Comune di San Felice sul Panaro esercita altresì le funzioni di cui all'art.8 comma 7 della L.R. 30/2000, ed attua il coordinamento delle diverse richieste, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

Art. 2 - Programma annuale delle installazioni di impianti fissi di telefonia mobile

1. Entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano al Comune di San Felice sul Panaro il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo.

Sino a tale data sono autorizzabili le singole installazioni.

Qualora non sia stato possibile prevedere l'installazione nell'ambito del Programma annuale il gestore può motivatamente richiederne l'autorizzazione per il rilascio della quale si applicano le procedure previste per il Programma.

2. Il Programma annuale oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti. L'autorizzazione pertanto riguarderà solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre, per le aree circoscritte in cui si prevede di localizzare altri impianti, il Comune ne valuta la compatibilità urbanistico - edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell'autorizzazione alle procedure previste dall'art.5 del presente regolamento.

3. Per le aree circoscritte previste dal programma approvato non è richiesta la procedura di pubblicizzazione.

Art. 3 - Pubblicizzazione

1. Dell'avvenuta presentazione del programma e della richiesta di singole installazioni, il Comune provvede a dare notizia alla cittadinanza tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
2. Tale avviso, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, deve inoltre essere pubblicato, a cura e spese del richiedente, su due quotidiani locali; a tal fine il competente responsabile di servizio provvede, almeno sette giorni prima della pubblicazione all'albo pretorio, a comunicare formalmente al richiedente tale data, unitamente al testo dell'avviso ed all'indicazione dei quotidiani su cui procedere alla pubblicazione; la mancata pubblicazione sui quotidiani sopra menzionati, alla data indicata, comporta sia la mancata decorrenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti legittimati, sia la sospensione del termine per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 4 - Partecipazione al procedimento

1. Nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio e sui quotidiani di cui al punto precedente, i soggetti legittimati ai sensi del comma 3 dell'art.8 della L.R.n.30/2000 possono presentare osservazioni, in merito alle quali si dovrà dedurre in sede di provvedimento autorizzatorio

Art. 5 - Rilascio autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione degli impianti fissi di telefonia mobile è rilasciata dal competente responsabile di servizio, ai sensi dell'art.107 comma 3, del D.Lgs n.267/2000, accertato che l'istanza sia corredata da tutta la documentazione prevista dalla legge e dal presente regolamento e sussistano le condizioni in essa stabilite, acquisiti i pareri di cui al comma 4 dell'art.8 della L.R.n.30/2000 e nel rispetto dei presenti criteri applicativi.
2. Nell'autorizzare la localizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile, il Comune anche in relazione al catasto previsto all'art.12 del presente regolamento, valuta la loro compatibilità ambientale con riferimento ai vincoli posti dalla legge e dal presente regolamento, agli strumenti urbanistici e alle misure previste per la minimizzazione degli impatti negativi.

Art. 6 - Termine e procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento per l'autorizzazione al programma delle installazioni è fissato in 90 gg.
2. Per le autorizzazioni a singole installazioni all'interno di aree circoscritte approvate nel programma annuale il termine è di 45 gg.
3. Il procedimento è disciplinato ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447 e success. modificazioni.

Art. 7 - Domanda e documentazione

1. Il programma va corredato della seguente documentazione:

Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati;

Valutazione di impianto ambientale;

Elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero civico;

1. Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:

Caratteristiche del sito

- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- Inserimento fotografico;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- Estratto del P.R.G. con indicazione del sito;

Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori e potenza in Watt dei trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

3. Inoltre, per antenne installate su edifici:

- planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.

4. Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc...), la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni , etc...).

5. In particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

6. Tale documentazione costituisce adempimento per il catasto di cui all'art.12 del presente regolamento.

Art. 8 - Pareri

1. Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e le invia all'Azienda USL che esprime le proprie valutazioni, acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e sanitarie corredandolo dei progetti degli impianti visti.

2. Il Piano annuale viene sottoposto a preventivo parere della Commissione Edilizia Comunale che si esprime su ogni singola localizzazione e **in particolare sulla valenza estetica per un corretto inserimento nel contesto ambientale**. Tale parere, se favorevole, si considera acquisito in sede di rilascio della successiva autorizzazione.

3. Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie.

Art. 9 - Spese di istruttoria

1. Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art.8 della L.R.n.30/2000 legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione del programma annuale sono a carico del richiedente.
2. Per l'istruttoria relativa all'autorizzazione del Programma Annuale la spesa stabilita nella misura massima per ogni singola installazione programmata. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.
3. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio delle concessioni edilizie, qualora previste.
4. Il Gestore si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale a proprie spese ANNUALMENTE, un riscontro documentato, effettuato nell'arco di almeno una settimana (7 giorni) in periodi non feriali o festivi, di rispetto alle emissioni del proprio impianto, fissate dalla Legge n.249/1997 e successive modificazioni.

Art. 10 - Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. La legge vieta la localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R.n.11/1998 nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.
2. La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche, sportive e di elevata densità residenziale, **nonché di aree a verde attrezzato liberamente aperte al pubblico e/o annesse a strutture identificate quali "ricettori sensibili"**, non sarà consentita. Accertato di comune accordo tra il gestore e l'Amministrazione Comunale l'impossibilità di diversa allocazione dell'impianto, la localizzazione di cui sopra sarà consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente.
3. Per zone in prossimità di ricettori sensibili, di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 30/2000 e quante altre previste nel presente regolamento, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza di spessore non inferiore a m 100, che può essere aumentato relativamente su proposta delle autorità sanitarie competenti e/o per motivi di intrusione visiva.

Art. 11 - Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile

1. La riduzione a conformità degli impianti esistenti di telefonia mobile avviene attraverso l'adeguamento ai valori fissati agli articoli 3 e 4 del D.M.n.381/1998 ovvero attraverso la delocalizzazione in aree e su edifici diversi da quelli previsti all'art.9 della L.R.n.30/2000.

2. Nel caso che il risanamento comporti sia la delocalizzazione che l'adeguamento ai limiti, si applicano le procedure sopra previste per la delocalizzazione, fermo restando il rispetto del termine di 6 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge per l'adeguamento ai limiti.

3. Il Comune può in ogni momento effettuare verifiche dei campi elettromagnetici, su tutto il territorio; fermo restando le sanzioni previste dall'art.15 della Legge quadro n.36 del 22/02/2001, qualora si riscontrino impianti con potenze non conformi a quanto autorizzato, verranno addebitate anche le spese di indagine sostenute dall'Amministrazione Comunale.

4. Il Comune ha facoltà di approvare un elenco di installazioni e impianti da bonificare o delocalizzare per motivi di intrusione visiva, o di negativo impatto sul passaggio visuale, urbano o extraurbano, ovvero in quanto ubicati nelle fasce di adiacenza ai ricettori sensibili di cui all'art.10 commi 2 e 3 del presente regolamento.

5. Fermo restando l'obbligo di intervento sulle installazioni non conformi passibili di risanamento mediante riconfigurazione da perfezionarsi ai sensi dell'art.10 della L.R.30/2000, nel termine massimo previsto dall'entrata in vigore della stessa, per gli impianti da risanare mediante delocalizzazione, ciascun concessionario deve presentare il piano di risanamento relativo agli impianti di propria competenza contestualmente con la presentazione del primo programma annuale che intervenga successivamente all'entrata in vigore della L.R.30/2000.

Art. 12

Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile

1. Viene istituito il catasto degli impianti fissi di telefonia mobile.

2. Gli impianti installati senza alcuna autorizzazione, dovranno essere denunciati all'Amministrazione Comunale di pertinenza entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, corredati di tutto quanto richiesto per una nuova installazione. Se e in quanto non conforme, l'impianto sarà immediatamente interdetto all'uso, fino al raggiungimento dei livelli richiesti e previsti dal presente regolamento e in conformità alla legislazione vigente al momento. Se non saranno possibili tutti gli adeguamenti previsti e richiesti, l'impianto sarà delocalizzato.

3. Il gestore, contestualmente, indica gli impianti da delocalizzare per i quali è stato presentato il Programma degli interventi di risanamento.

Art. 13 - Impianti mobili di telefonia mobile

Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL, espresso con le procedure previste all'art.8 del presente regolamento;

2. La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione:

- descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;

- localizzazione dell'impianto su estratto di P.R.G.;
- Planimetria di inserimento con indicazione delle distanze dai confini
- Parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL, espresso con le procedure previste all'art.8 del presente regolamento corredato di progetto dell'impianto vistato;
- Documentazione fotografica;

3. La documentazione da presentare all'ARPA ed all'Azienda USL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:

Caratteristiche del sito

- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).

Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione e potenza in Watt per trasmettitore per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

4. Il Comune nei successivi trenta giorni può chiedere al gestore una diversa localizzazione comunicando l'inidoneità della localizzazione proposta.

Gli impianti possono essere previsti:

- a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;

- per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche, questi, con tale procedura, potranno stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi;
- per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.

5. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste all'art.17 della L.R.n.30/2000.

Art. 14 - Spese d'istruttoria

1. Ai sensi di quanto previsto al 2 comma dell'art.12 della L.R.n.30/2000 le spese occorrenti per l'istruttoria delle comunicazione sono a carico del richiedente.

2. Per l'istruttoria relativa all'autorizzazione la spesa è stabilita nella misura massima per ogni singola installazione, da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.